



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA
SEZIONE DIBATTIMENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. **Gianfranco ROZZE** (G.O.T.) alla pubblica udienza del **9 novembre 2012** ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1. **B.** **G.** **OMISSIS**
dom.dichiarato;
libero contumace;

2. **D.** **R.** **OMISSIS**
dom.dichiarato;
libero assente;

3. **M.** **M.** **OMISSIS**
dom.dichiarato;
libero assente;

imputati
(v. foglio successivo)

Applicate, in mancanza di
marca del tipo madre e
figlia, marche del tipo semi-
plice per € **2657**
Gorizia, **14/1/13**

N. 920/2012 Reg.Sent.

N. 1279/11 R.G.Trib./M.

N. 1890/10 R.G.N.R.

Depositato in Cancelleria

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Chiara Tomat

APPELLO / RICORSO

proposto da _____

il _____

Il Cancelliere

La sentenza è divenuta esecutiva

il _____

Il Cancelliere

N. _____ Camp.Pen.

Compilata scheda il _____

Trasmessa copia al _____

Il Cancelliere

IMPUTATI

B. G

- a) Del reato previsto e punito dall'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per aver fornito false attestazioni al Comune di _____ in sede di partecipazione alla gara d'appalto per il servizio di progettazione e direzione lavori di riqualificazione del complesso immobiliare denominato "C C I" e "C B _____", e in particolare per aver dichiarato che nei propri confronti non sussistevano sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando di fatto, risultava essere stato condannato con sentenza irrevocabile dd. 16.10.2003 del Tribunale di Trieste per il reato di guida in stato di ebbrezza, e per aver dichiarato di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, mentre in realtà risultava non essere in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'I _____, attese le omissioni molto risalenti nel tempo di comunicazioni del reddito professionale e del volume d'affari nonché il mancato versamento degli oneri contributivi e la conseguente comminazione di sanzioni da parte di I _____
In _____ il 24.2.2010.

D R

- b) Del reato previsto e punito dall'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per aver fornito false attestazioni al Comune di _____ in sede di partecipazione alla gara d'appalto per il servizio di progettazione e direzione lavori di riqualificazione del complesso immobiliare denominato "C C I" e "C B _____", e in particolare per aver dichiarato che nei propri confronti non sussistevano sentenze di condanna passate in giudicato, quando di fatto, risultava essere stato condannato con sentenza irrevocabile dd. 25.1.2006 del Tribunale di Trieste per il reato di danneggiamento, e per aver dichiarato di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, mentre in realtà risultava non essere in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'I _____, attese le omissioni molto risalenti nel tempo di comunicazioni del reddito professionale e del volume d'affari nonché il mancato versamento degli oneri contributivi e la conseguente comminazione di sanzioni da parte di I _____
Con la recidiva infraquinquennale.
In _____ il 24.2.2010.

M M

- c) Del reato previsto e punito dall'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per aver fornito false attestazioni al Comune di _____, in sede di partecipazione alla gara d'appalto per il servizio di progettazione e direzione lavori di riqualificazione del complesso immobiliare denominato "C C I" e "C B _____", e in particolare per aver dichiarato che nei propri confronti non sussistevano sentenze di condanna passate in giudicato, quando di fatto, risultava essere stato condannato con sentenza irrevocabile dd. 11.10.86 della Corte d'Appello di Trento per violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, e per aver dichiarato di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, mentre in realtà risultava non essere in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'I _____, attese le omissioni molto risalenti nel tempo di comunicazioni del reddito professionale e del volume d'affari nonché il mancato versamento degli oneri contributivi e la conseguente comminazione di sanzioni da parte di I _____
Con la recidiva.
In _____ il 24.2.2010.
- 

Con l'intervento del Pubblico Ministero: dott.ssa M.Metz, V.P.O. e dell'avv. L.Cudini difensore di fiducia per tutti (anche in sostituzione del difensore di fiducia avv.).

* * * * *

CONCLUSIONI

All'odierno pubblico dibattimento, sentite le parti che hanno così concluso:

Il P.M. conclude chiedendo pronunciarsi una sentenza di assoluzione ex art. 530 II co. c.p.p. per tutti gli imputati.

Il difensore degli imputati conclude chiedendo pronunciarsi una sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste; in subordine, l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.



MOTIVAZIONE

L'accusa non può ritenersi provata.

Con Decreto di Citazione a Giudizio dd 14/03/2011 il P.M. disponeva la citazione degli imputati B G , D R e M M per rispondere del reato di cui sopra, davanti al Tribunale di Gorizia, all'udienza del 3 novembre 2011.

All'udienza del 3.11.11, dichiarata la contumacia di tutti tre imputati il giudicante ammetteva le prove come richieste dalle parti, acquisendo la documentazione dimessa all'udienza e rinviava all'udienza del 10.5.2012. All'udienza del 10 maggio 2012, presenti gli imputati D e M , veniva pertanto revocata la dichiarazione di contumacia nei loro confronti, veniva pure depositato il diario del servizio infermieristico domiciliare, riferito all'imputato B che rimaneva comunque contumace. L'istruzione dibattimentale si svolgeva attraverso l'esame del teste del P.M., l'esame degli imputati presenti e l'acquisizione di documenti. Il giudice rinviava, per la discussione, all'udienza del 9.11.2012. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ed il Difensore hanno infine concluso come da verbale in atti e questo Giudice ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura pubblica del dispositivo

Va evidenziato che la normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive, tanto all'epoca dei fatti di cui ci si occupa quanto oggi, è costituita dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Lo stesso DPR all'articolo 46, delimita sin dalla rubrica la portata e la natura della dichiarazione sostitutiva consentita al privato: tratta la dichiarazione sostitutiva "delle normali certificazioni", tra le quali rientra lo stato "penale", siccome deducibile dalla certificazione del casellario giudiziale ad uso privatistico ex art. 24 DPR 313/2002 (già art. 689 c.p.p.). apposita dichiarazione sostitutiva. Dichiarazioni ovvero certificati sarebbero stati utilizzati agli esclusivi fini di cui in richiesta, ovvero sia al fine di verificare se esistessero pregresse condanne per reati gravi incidenti sulla moralità professionali che potessero costituire ostacolo alla conclusione del contratto di prestazione d'opera di riferimento.

Per il reato in esame è richiesto il dolo generico, consistente nella rappresentazione del falso in particolare nella consapevolezza di agire contro il dovere di dichiarare il vero. Agli imputati è stato richiesto di dichiarare qualcosa di specifico, facendo espresso rimando all'art. 38 de Codice degli Appalti. Agli imputati è stato richiesto da un lato di dichiarare se avevano condanne per reati gravi in danno allo stato che incidano sulla

moralità professionale, dall'altro di dichiarare se avessero commesso violazioni gravi e definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali. Il principio contenuto nell'art. 38 del Codice degli Appalti, che rimette alla stazione appaltante l'obbligo di valutare la gravità dei precedenti penali e delle violazioni in materia contributiva, è stato riportato nel testo dell'autocertificazione, con la conseguenza che si è finito per chiedere proprio al soggetto dichiarante di esprimere detta valutazione, in palese contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nella sua determinazione n. 1 del 12.1.2010 (cfr. all. 14 dif.). Come si evince dalle dichiarazioni del teste del PM ing. L. , nel controesame, nel tentativo di evitare impugnazioni del bando, la stazione appaltante nel redigere il bando, ha fatto copia incolla con il testo del citato art. 38, rimettendo al dichiarante la valutazione sulla gravità dei reati e delle violazioni in materia contributiva, al punto che "si erano posti il dubbio che gli interessati potessero essere tratti in errore". Vi è sicuramente incertezza sul punto da parte della stazione appaltante che, comunque, ammette che l'intenzione era proprio quella di far dichiarare solo i reati che potevano incidere sulla moralità professionale e che gli imputati hanno dichiarato l'assenza di condanne che, secondo loro, potevano avere detta caratteristica; pertanto, stante a quanto dichiarato dalla stessa stazione appaltante, gli imputati hanno dichiarato il vero. Solo dopo il chiarimento dell'Autorità di vigilanza, quindi dopo il 2010, hanno iniziato a far dichiarare tutte le condanne.

Quanto alla regolarità contributiva si osserva che non è chiaro se la richiesta si riferisse al singolo professionista oppure allo studio professionale che ha partecipato al bando; l'art. 38 del Codice degli Appalti né la Determinazione 1/2010 dell'Autorità di Vigilanza non dicono nulla a riguardo. Nel caso di specie gli imputati hanno dichiarato di esserlo, seppure implicitamente, solo con riferimento all'associazione professionale che li legava, quindi con riferimento al DURC. Per quanto riguarda la questione della definitività dell'accertamento delle violazioni si rileva che il teste sul punto non è stato chiaro: sembrerebbe che le violazioni degli architetti D. e B. erano state definitivamente accertate, notizia, a suo dire, appresa dal responsabile del settore di Roma dell'I. che avrebbe riferito di aver dato corso al recupero del credito. Si evince, invece, dal doc. aff. 55 del P.M. che in data 26.5.2010 lo stesso testimone scriveva all'I. facendo riferimento ad un colloquio telefonico avuto proprio con l'operatrice del call center, e comunque non vi sono agli atti documenti ufficiali dell'I. che certifichino la definitività delle violazioni. Inoltre la valutazione sulla gravità non poteva essere rimessa ai dichiaranti, che potevano legittimamente ritenere

non gravi quelle violazioni che invece gravi sono.

Ebbene, raffrontando gli elementi prova raccolti e il dato normativo e giurisprudenziale di riferimento, è agevole constatare che manca l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 483 c.p..

L'epilogo, dunque, come richiesto anche dal Pm, deve essere il proscioglimento con la formula più favorevole agli imputati.

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

B G , D R e M M

dal reato a loro ascritto perché il fatto non sussiste;

- visto l'art. 544 c.p.p., 3° co., determina in giorni sessanta il termine per il deposito della sentenza.

Gorizia, 09 novembre 2012

IL G.O.T.

GianFranco Rozze

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Chiara Tognat

TRIBUNALE DI GORIZIA
Cancelleria Piena Dibattimento
Depositato in cancelleria il 8/11/15
da IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Chiara Tognat